



Regolamento Pronta disponibilità Personale del Comparto

L'Istituto della Pronta Disponibilità è disciplinato dall'art. 7 del CCNL 20 settembre 2001.

Nell'ASL VCO, tenuto conto di quanto indicato nell' articolo sopra citato, l'Istituto della Pronta Disponibilità è regolamentato come di seguito indicato:

- Aspetti normativi ed organizzativi:

- 1) il servizio di pronta disponibilità si caratterizza per l'immediata reperibilità del dipendente che, in caso di necessità, deve recarsi sul posto nel più breve tempo possibile;
- 2) all'inizio di ogni anno, ovvero entro e non oltre il 31 gennaio, l'Azienda predisponde un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. L'elaborazione del piano, che deve consentire la gestione delle situazioni di emergenza/urgenza al di fuori delle fasce orarie di ordinaria attività, dovrà essere in rapporto ad una rilevazione statistica di un numero di interventi (nel tempo e nella durata);
- 3) sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le UU.OO. con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità;
- 4) il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa;
- 5) ai seguenti profili professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
 - personale del ruolo tecnico appartenente alla Cat. B) di entrambe le posizioni economiche B) e Bs);
 - personale del ruolo sanitario appartenente alla Cat. D), livello economico Ds);
- 6) l'Azienda potrà valutare con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera b del CCNL 7 aprile 1999, eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità, in base alle proprie esigenze organizzative;
- 7) il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Di regola ogni turno ha la durata di 12 ore con le seguenti possibili articolazioni orarie: 20.00/08.00 – 08.00/20.00 . Risulta possibile la programmazione di turni con durata minore, in ogni caso mai inferiore alle 4 ore, viene contabilizzato come turno a raggiungimento delle 12 ore.
- 8) due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi;
- 9) di regola non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità.



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634980033

disponibilità al mese. Qualora per ragioni organizzative tale condizione non sia possibile, l'azienda porrà in atto le opportune azioni correttive.

- 10) Non è prevedibile la programmazione di attività ordinaria e turni di pronta disponibilità nelle giornata di sabato e nella domenica consecutiva. In caso di turno programmato in giorno festivo al dipendente spetta, su richiesta, un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale;
- 11) dove previsto dopo un turno di pronta disponibilità notturno sarà programmato, come attività ordinaria, un turno pomeridiano fatto salvo eventuale adesione alla deroga relativa a quanto previsto dall'art. 7 D. Lsg. 66/2003;
- 12) L'effettuazione dei turni di pronta disponibilità notturna delle lavoratrici madri è disciplinata dall'art. 53 del D.Lgs. 151/2001 che dispone:
 - è vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24.00 alle 06.00, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
 - non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
 - a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa
 - b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
 - ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni:
- 13) nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità e i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. Il numero dei turni sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di tempo lavoro contrattuale;
- 14) limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, primo periodo, del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, previo consenso, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione alla percentuali di tempo lavoro contrattuale;
- 15) nella programmazione dei turni i Responsabili/Coordinatori dovranno garantire un'equa distribuzione di turni di pronta disponibilità a tutto il personale coinvolto. In particolare dovranno, fatto salvo specifiche situazioni organizzative/contrattuali, limitazioni e/o prescrizioni, assenze diverse, essere programmati, su base mensile, sei turni di pronta disponibilità ad ogni operatore. Sarà altresì cura dei Responsabili/Coordinatori vigilare affinché il personale non ceda turni di pronta disponibilità assegnati determinando un disequilibrio del numero di turni procapite effettuati;
- 16) l'attività svolta nei turni di pronta disponibilità viene computata come lavoro straordinario e retribuita con le modalità più avanti precise;
- 17) l'attivazione del dipendente in servizio di pronta disponibilità è effettuata mediante chiamata telefonica attraverso il centralino aziendale. A tale fine il dipendente è tenuto a comunicare il recapito telefonico e/o le eventuali variazioni seppure temporanee al centralino;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 18) le variazioni rispetto alla programmazione iniziale dei turni di pronta disponibilità dovranno, a cura dei dipendenti interessati, essere comunicate con la modulistica in uso al Coordinatore di U.O., il quale avviserà il personale del centralino di chiamata; qualora il Coordinatore di U.O. risulti assente, le variazioni di cui sopra dovranno essere comunicate, a cura dell'operatore, direttamente al personale del centralino;
- 19) l'effettivo accesso ed i tempi di permanenza in servizio del dipendente sono dimostrati con il sistema di rilevazione automatizzata delle presenze in uso presso l'azienda. All'uopo il dipendente prima della timbratura selezionerà il tasto F1 sull'orologio timbratore;
- 20) l'Azienda con cadenza trimestrale invierà alle OO.SS/R.S.U. report il numero dei turni e delle ore effettuate mensilmente da ogni operatore coinvolto nel servizio di pronta disponibilità;
- 21) La retribuzione dei turni effettuati, entro i limiti contrattuali, sarà effettuata attraverso le risorse del fondo di cui all'art. 7 CCNL 31/07/2009;
- 22) Ogni ora di lavoro effettuata nell'ambito del servizio di pronta disponibilità sarà retribuita con le risorse del fondo di cui all'art. 7 CCNL 31/07/2009. Il valore orario è stabilito in 21,00 Euro/ora;
- 23) La retribuzione dei turni di minore durata, non inferiore a 4 ore, sarà pari ad euro 1,72 all'ora con la prevista maggiorazione del 10% per un totale di **€. 1,892 all'ora**;
- 24) L'attività resa in regime di pronta disponibilità sarà remunerata nei due mesi successivi all'effettiva prestazione svolta;

Norme finali:

- per quanto non espressamente disciplinato si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni contrattuali e normative vigenti;
- Ogni diverso accordo sindacale presente è revocato a fare data dall'approvazione del presente regolamento;
- Ogni modifica/integrazione del piano di Pronta Disponibilità potrà essere attuata solo dopo consultazione delle OO.SS/RSU con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera b del CCNL 7 aprile 1999;
- L'applicazione di quanto definito nel presente regolamento avrà decorrenza dal 1 maggio 2014;






Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo diverrà esecutivo senza obbligo di nuova sottoscrizione solo a seguito di acquisizione del positivo parere del Collegio Sindacale.

Letto, approvato e sottoscritto.


Omegna li, 10.04.2014

In Rappresentanza dell'Amministrazione:


Il Direttore Generale


(dr. Adriano Giacoletto)


Il Direttore Sanitario Aziendale


(dr. Francesco Garuffi)


Il Direttore Amministrativo Aziendale


(dr. Rino Bisca - capo della delegazione trattante)

Il Direttore SOC Risorse Umane


(dr.ssa Claudia Sala)

Il Responsabile f.f. SOC SITRPO


(dr. Marcello Senestraro)

In Rappresentanza delle seguenti

Segreterie OO.SS:

CGIL F.P.

CISL F.P.S.


UIL F.P.L.

F.S.I.

F.I.A.L.S.

NURSING UP

La R.S.U. Aziendale - ASL VCO


Moretti, Sica, Mazzoni, Garuffi, Bisca, Sala, Senestraro, Barbara, Puccini